



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VITTORIO DE SICA"

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4
-80040 VOLLA(Napoli)

Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale

0817731678 - Cod Fisc 80160310639

naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it -
www.istitutocomprensivodesica.edu.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

Volla, 28.03.2022

COMUNICAZIONE N. 29

Ai referenti Covid-19

Ai docenti

Al personale ATA

e p. c. Ai genitori

**Oggetto: gestione casi di positività come disposto dal D.
L. 24 del 24 marzo 2022**

Il D. L., in oggetto, ha disposto per il **31 marzo la cessazione dello stato di emergenza Covid-19**, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa delle strutture di emergenza per il progressivo rientro nell'ordinario. A tale scopo, nel caso sia necessario, saranno adottate una o più ordinanze, contenenti misure derogatorie, in base all'andamento dell'epidemia, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede anche:

- La fine del sistema delle zone colorate;
- Il graduale superamento del green pass;
- L'eliminazione delle quarantene precauzionali.

Cessano le funzioni del Comitato tecnico-scientifico, a cui subentra, dal 1° gennaio, il Ministero della Salute, e del Commissario straordinario ed è istituita una sola Unità operativa per il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, fino al 31 dicembre 2022.

Il decreto ha dettato, inoltre, nuove misure per la gestione dei casi positivi nelle scuole che andranno in vigore a decorrere dal 1° aprile c. a., riconfermando le regole generali di sicurezza:

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022), mentre non va indossata durante le attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici nei seguenti casi:
 - Se si è positivi al Covid-19;
 - Se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Gestione casi positivi al Covid-19

Scuola dell'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione, le attività proseguono in presenza. I docenti e gli educatori utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, effettueranno un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni nella stessa classe, le attività proseguono in presenza. I docenti, gli educatori e gli alunni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, effettueranno un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Isolamento, sorveglianza attiva e isolamento

Per i positivi, rimane «il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione».

Decade l'obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni), ma è sufficiente un tampone negativo. Nel decreto viene, infatti, specificato che *“la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al*

dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento”.

Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l'isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo. Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l'isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo.

Se si è sintomatici “il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere effettuato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni.

Si può uscire dall'isolamento dopo 21 giorni senza tampone, se nell'ultima settimana non ci sono stati sintomi.

Contatti stretti

Dall'1 aprile, ai “contatti stretti” dei positivi si applica il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi, con l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati,

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto».

Alunni in isolamento

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento, seguiranno l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie, accompagnata da una specifica certificazione medica, attestante le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

La didattica a distanza, pertanto, decade per coloro che sono stati a contatto con i contagiati.

Uso delle mascherine e distanziamento

Come già detto, è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, fino al 30 aprile, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità, incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Resta riconfermato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Obbligo vaccinale docenti e Ata

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche. Laddove non risulti effettuata la vaccinazione o la richiesta di vaccinazione, secondo le modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, come già previsto, il personale docente ed educativo dovrà produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante:

- a) *L'effettuazione della vaccinazione;*
- b) *L'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito;*
- c) *L'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".*

In caso di mancata presentazione della documentazione e/o di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Organico Covid-19

Il personale per l'emergenza è prorogato fino alla fine delle lezioni e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022, salvo che

per le scuole dell'infanzia nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Il decreto ripristina le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, interrotte durante la situazione di emergenza.

Green pass base

Fino al 30 aprile, si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base', ossia con vaccinazione, guarigione o test. Dal 1° maggio, è previsto il superamento sia del green pass base che di quello rafforzato che si ottiene dopo aver ultimato il ciclo vaccinale, oppure essere guariti dal virus da meno di sei mesi.

Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti e indicazioni da parte del Ministero della Salute.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariarosaria Stanziano
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. vo
39/1999)